

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anni 2017 per il personale dei livelli I-III».

Il giorno 16 gennaio 2020 alle ore 11.00 in Roma, presso la Presidenza dell'INFN, si sono incontrate le delegazioni dell'INFN e quelle delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa per discutere l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo all'anno 2017.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo dell'ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2017 per il personale dei livelli I-III».

Per l'INFN:

Il Presidente della delegazione trattante

Dott. Pierluigi Campana



Il Direttore Generale

Dott. Bruno Quarta




Componente Delegazione

Prof. Oscar Adriani



**Il Direttore della Direzione Gestione del personale e
affari generali**

Dott. Renato Carletti



Per le OO.SS.:

FLC CGIL



CISL Scuola



Federazione UIL Scuola RUA



Gilda EGU Anpri



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

ANNUALITÀ 2017 PER IL PERSONALE DEI LIVELLI I - III

Sommario

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3.	COSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 4.	DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 5.	EVENTUALI ECONOMIE.....	5
ART. 6.	DECORRENZA.....	6

Handwritten notes and signatures:
pec
A
de
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1. Premessa

La presente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si propone lo specifico obiettivo di riconoscere concretamente l'impegno di tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nelle attività scientifiche dell'Istituto, con meriti riconosciuti in tutto il mondo sia per i risultati scientifici conseguiti, che per le posizioni di responsabilità ricoperte nelle più prestigiose istituzioni europee di ricerca. L'INFN e le OO.SS. con la presente ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo intendono, non solo dare una risposta all'impegno che il personale garantisce all'Istituto, alla comunità scientifica e a tutta la collettività, ma anche riconoscere l'impegno che contraddistingue tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nell'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza a tutta la società civile. Tale attività è un obiettivo di interesse strategico ed è prevalentemente affidata ai ricercatori e ai tecnologi. Negli ultimi anni le attività di questo tipo hanno assunto una sempre maggiore rilevanza, ed il personale dell'Istituto è conseguentemente sempre più dedicato a queste attività, per:

- valorizzare le conoscenze nei campi di sua competenza e per trasferirle in campi interdisciplinari e di interesse applicativo, rilevanti per la società civile;
- favorire l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite durante l'attività di ricerca;
- promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università.

Art. 2. Oggetto e campo di applicazione

La presente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016 - 2018, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica al personale dipendente dell'INFN dei livelli dal I al III.

Art. 3. Costituzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

L'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio per il personale dei livelli I - III relativamente all'annualità 2017 è stato costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto n 15265 del 25 settembre 2019 e ammonta a Euro 3.118.570,31.

Art. 4. Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

1. Il fondo del trattamento accessorio, di cui all'art. 3 del presente CCNI, è ripartito tra gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dall'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 - 2001. La seguente tabella riporta in dettaglio la distribuzione del fondo per l'anno 2017:

Tabella 1 - Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

Voci salario accessorio	2017
Indennità di valorizzazione professionale	€ 1.930.676,01
Indennità per oneri specifici	€ 257.894,30
Indennità di responsabilità (art. 10 CCNL 7.4.06)	€ 50.000,00
Indennità direzione strutture (art.9 CCNL 1996-1997)	€ 200.000,00
Indennità attività fuori sede (Obiettivi speciali)	€ 60.000,00
Indennità di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	€ 620.000,00
Totale	€ 3.118.570,31

- L'indennità di valorizzazione professionale, di cui all'art. 8 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 – 2001 e aggiornata secondo i contratti successivi, resta invariata.
- L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), resta invariata.
- L'indennità di responsabilità di cui all'art. 10 del CCNL del 7 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2002 – 2003 è attribuita al personale tecnologo a cui è affidato un incarico comportante una specifica responsabilità di Direzioni o Servizi professionali previsti nei disciplinari organizzativi dell'INFN. La seguente tabella riporta in dettaglio gli importi mensili correlati al livello e al tipo di responsabilità ricoperta:

Tabella 2 - Importi mensili dell'indennità di responsabilità

Responsabilità	Profilo	Indennità art. 10
Direttore di Direzione	Dirigente tecnologo	€ 1.077,42
	Primo tecnologo	€ 1.233,04
	Tecnologo	€ 1.468,90
Direttore di Servizio professionale	Dirigente tecnologo	€ 647,04
	Primo tecnologo	€ 501,39
	Tecnologo	€ 392,95

L'indennità di cui al presente comma non può cumularsi con le indennità previste per incarichi di Direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91 e di quelle di strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio).

- L'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste nei provvedimenti organizzativi delle strutture dell'Istituto. L'indennità termina di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità e può cumularsi, ad eccezione dell'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, con altre indennità previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore. L'importo dell'indennità è attribuito sulla base del livello di inquadramento e sul tipo di responsabilità. La seguente tabella definisce in dettaglio gli importi mensili lordi:

Tabella 3 - Importi mensili dell'indennità di direzione

Livello	Responsabilità	Importo mensile lordo
I	Direttore di Laboratori Nazionali	€ 1.075,95
	Direttore di Sezione	€ 645,57
	Direttore di Centro Nazionale	€ 430,38
	Direttore di Direzione di AC	
II	Direttore di Laboratori Nazionali	€ 1.721,52
	Direttore di Sezione	€ 1.075,95
	Direttore di Centro Nazionale	€ 731,65
	Direttore di Direzione di AC	
III	Direttore di Direzione di AC	€ 1.075,95

6. L'indennità attività fuori sede (obiettivi speciali) viene riconosciuta al personale che svolge una attività fuori sede, nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca o esperimento, presso un Laboratorio Nazionale dell'Istituto o presso il sito di Capo Passero (Siracusa) e trovano fondamento nel comma 4, dell'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 - 2001. Il requisito del "fuori sede" si verifica se il Laboratorio interessato è situato in una Provincia o Città Metropolitana diversa dalla sede di appartenenza del dipendente.

Tabella 4 - Importi giornalieri dell'indennità attività fuori sede

Strutture INFN	Importo giornaliero
LNGS	€ 45,00
LNF, LNS, LNL e Sito Capo Passero	€ 35,00

Per le modalità applicative dell'indennità si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 9167 emanata dall'Istituto in data 16 luglio 2013.

7. L'indennità di valorizzazione e trasferimento della conoscenza viene riconosciuta, per dodici mensilità, a tutto il personale ricercatore e tecnologo. L'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza per l'INFN riveste un obiettivo di interesse strategico. Negli ultimi anni le attività di questo tipo hanno assunto una sempre maggiore rilevanza, ed il personale dell'Istituto è conseguentemente sempre più dedicato a questo obiettivo. Tale indennità trova fondamento nel comma 4, dell'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 quadriennio e biennio economico 2000 - 2001. La seguente tabella riporta in dettaglio la strutturazione dell'indennità tra i diversi profili:

Livelli	Importo mensile	Importo annuo
I	€ 42,00	€ 504,00
II	€ 45,00	€ 540,00
III	€ 51,00	€ 612,00

L'importo dell'indennità è inversamente proporzionale al livello in quanto il carico di lavoro riguardante l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza impatta maggiormente sui livelli più bassi.


Art. 5. Eventuali economie

Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità di cui all'art. 4 comma 1 saranno destinate a tutto il personale sulla base dei risultati raggiunti.

Handwritten signatures and initials:
 pel
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Art. 6. Decorrenza

La presente ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. The initials 'rec' are written vertically. To the right of 'rec' are several large, stylized handwritten signatures. Below these, the initials 'ST' and 'AC' are visible, along with other illegible marks.

Nota congiunta 1

Le parti si impegnano a prevedere nel fondo relativo al salario accessorio annualità 2018 per il personale ricercatore e tecnologo un incremento del fondo che compensi la mancata contabilizzazione dei 36 assunti prima del 25 maggio 2017 a valere sull'art. 19.

Nota congiunta 2

Le parti si impegnano a prevedere nel CCNI del 2018 il seguente articolato

L'indennità di responsabilità di cui all'art. 10 del CCNL del 7 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2002 – 2003 è attribuita al personale tecnologo a cui è affidato un incarico comportante una specifica responsabilità di Direzione, Servizio professionale o Divisione previsti nel disciplinare organizzativo delle Strutture e non di carattere tecnico e scientifico, dato che gli incarichi di carattere tecnico e scientifico possono essere compensati con l'indennità di cui all'art. 22 del DPR 171/91. L'indennità è determinata dalla somma di un valore calcolato sulla base di una componente variabile e da un eventuale importo fisso. La componente variabile è determinata sulla base del corrispondente valore percentuale dello stipendio tabellare iniziale del relativo livello professionale di appartenenza. La seguente tabella riporta in dettaglio gli importi mensili correlati al profilo e al tipo di responsabilità ricoperta:

Tabella 5 - Importi mensili dell'indennità di responsabilità

Responsabilità	Profilo	Variabile	Fissa
V. Direttore Generale		15%	€ 1.075,95
Direttore di Direzione	DT	15%	€ 430,38
	PT	15%	€ 731,65
	T	15%	€ 1.075,95
Direttore di Servizio Professionale		15%	€ -
Responsabile di Divisione		15%	€ -

L'indennità di cui al presente comma non può cumularsi in alcun modo con le indennità previste per incarichi di Direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91 e di quelle di strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio).

